



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n. 7 del 15 novembre 2019**

Riunione del 14 novembre 2019

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Fabio Gullotta  
                                  Avv. Aniello Merone

**CFA 5/2019/20 – Appello del tesserato Gaetano Collura avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale con C.U. n. 14 affisso in data 17.10.2019 (sospensione per mesi quindici da ogni attività federale).**

La C.F.A.

**OSSERVA**

La vicenda in causa trae origine dall'atto di deferimento in data 2.8.2019 con cui la Procura Federale, in relazione al procedimento disciplinare REG 104/2018-19, segnalava che:

in data 13.10.2017 il CT Fipav Akranis aveva adottato all'unanimità, due distinte delibere, riconoscendo:

- al Consigliere in carica Piazza Calogero un compenso in denaro per l'espletamento di alcune attività organizzative e gestionali del Comitato, quali: apertura e chiusura della sede e del FIPAV Caltanissetta, tenuta dell'archivio, svolgimento di funzioni di segretario, responsabile della Privacy e RAO (delibera n. 5)
- al Consigliere in carica Castronovo Leonardo differenziati compensi in denaro per l'espletamento di attività tecnico – organizzative del Comitato, quali: supporto organizzativo al GST, gestione contabile ricavi e pagamenti, monitoraggio dei costi e gestione del conto corrente etc. (delibera n. 6).

Argomentava la Procura che tutte le cariche federali elettive sono a titolo onorifico e quindi gratuito, e nessun compenso è dovuto, in qualsiasi forma per lo svolgimento di attività connesse all'Istituzione (eccetto eventuali rimborsi per spese documentate) essendo dunque vietato erogare o percepire denaro a detto titolo.

In tale ottica, proseguiva la Procura, le menzionate delibere nn. 5 e 6 risultavano palesemente illegittime, ravvisandosi quindi la responsabilità disciplinare di chi - come l'odierno reclamante che, al momento del fatto, ricopriva la carica di Consigliere del CT Akranis - avesse concorso ad adottarle ovvero di chi ne avesse fatto profitto, percependo indebiti compensi.

Da ultimo con il provvedimento impugnato, il Tribunale Federale, per quanto d'interesse, ha sanzionato il Sig. Angelo Collura per le contestazioni di cui ai capi d'incolpazione sub A e B (ovvero per avere concorso all'adozione di entrambe le



delibere in parola) con la sospensione da ogni attività federale per mesi 15.

Dopo essere rimasto contumace in primo grado, lamenta ora il reclamante che “*a pagina 1 della citata delibera [n. 5 - n.d.r.] è stato verbalizzato dal Consiglio – agli effetti dell’art. 2700 c.c. - che “alle ore 17.40 lascia la seduta per impegni personali il Consigliere Gaetano Collura”. Ciò, non solo dimostra che questi non aveva partecipato alla delibera n. 5, ma conferma altresì che egli non aveva partecipato neppure alla discussione e alla relativa delibera n. 6, la quale, infatti, si tenne nello stesso giorno, ma successivamente alle ore 17.40, e quindi quando il sig. Collura non era presente [...] Peraltro, non sarebbe neppure sostenibile che il Collura, prima allontanato, si sia poi ripresentato alla seduta. Infatti se ciò fosse accaduto vi sarebbe traccia nel verbale della delibera n. 6 che, invece, sul punto tace del tutto”*”.

All’udienza di discussione tenutasi il 14.11.2019, la CFA, udito il Difensore del reclamante, si riservava di decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è fondato e va accolto.

È infatti dimostrato *per tabulas* - nè è stato posto in dubbio da alcuno - che al momento dell’assunzione di entrambe le delibere *incriminate* l’odierno appellante aveva abbandonato il Consiglio, così come annotato a verbale, per ciò dovendosi escludere che il Collura abbia avuto un qualsivoglia ascendente sul processo formativo della volontà collegiale dell’Organo cui apparteneva.

Al venir meno della sola circostanza a sostegno della pronunciata condanna, consegue l’annullamento della sentenza gravata nella parte *de qua*.

### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo e - fermo il resto - annulla la decisione impugnata nella parte *de qua*.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 15 novembre 2019